

MIPAAF
REGOLAMENTO DELLE CORSE EX JOCKEY CLUB ITALIANO

Allenatore Professionista – Patente

Art. 28 – Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo

Il Mipaaf indice ed organizza, mediante apposito bando, corsi di qualificazione professionale, a contenuto teorico-pratico, propedeutici al rilascio della patente di allenatore professionista galoppo.

L'indizione dei corsi ha periodicità triennale, salvo particolari esigenze del settore. I percorsi di qualificazione, gestiti dal Mipaaf, in collaborazione con le Associazioni di categoria, devono prevedere almeno 200 ore di lezione in aula, su discipline tecniche e normativa di settore, e 80 ore di stage pratico. L'articolazione degli stessi è definita dallo specifico bando.

Sono ammessi a partecipare al corso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

g) aver compiuto il 21° anno di età;

h) aver conseguito diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.

Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio:

- i titolari di patente di fantino che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non

continuativi oppure, che abbiano partecipato, in carriera, ad almeno 200 corse in piano o 80 corse in ostacoli;

- i titolari di patente di caporale di scuderia e di cavaliere dilettante, che abbiano esercitato tale attività per 10 anni anche non continuativi.

Nel caso in cui il candidato sia titolare di più qualifiche i diversi periodi di attività sono cumulati;

i) essere residente in Italia o in un Paese UE;

j) godere dei diritti civili e politici;

k) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. In caso contrario devono essere dichiarati tutti i precedenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano stati ottenuti i benefici

previsti dalla Legge (ad es. amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc.);

l) aver prestato un periodo di tirocinio non inferiore a 12 mesi presso un allenatore professionista.

Tale periodo di tirocinio dovrà essere documentato attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'allenatore, sotto la propria responsabilità in caso di mendacio, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che attesti l'effettivo svolgimento del periodo formativo ed il livello di qualificazione raggiunto dall'aspirante.

Il Mipaaf approva i docenti del corso tra una rosa di possibili candidati proposti dall'Associazione di categoria e si riserva la facoltà di integrare le proposte con l'indicazione di persone di comprovata esperienza nel settore.

Il Mipaaf stabilisce il luogo, la data e le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico da svolgersi al termine del corso e nomina, altresì, la Commissione esaminatrice.

Ai fini della concessione della patente i candidati risultati idonei devono produrre la seguente documentazione:

4. istanza di concessione redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione

compilato in ogni sua parte e sottoscritto;

5. modulo relativo ai cavalli affidati in allenamento al richiedente. Tale dichiarazione deve essere

resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia

cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme alle deleghe di

affidamento dei cavalli depositate dai proprietari presso il Mipaaf;

6. quietanza di versamento del previsto diritto di segreteria.

Nel caso gli stessi, entro tre anni dal conseguimento dell'idoneità, non provvedano all'invio dei documenti suindicati il percorso formativo frequentato non è ritenuto valido ai fini della concessione della patente e deve essere ripetuto.

La patente rilasciata al termine del corso è valida per tutti i settori del galoppo.

Art. 30 - Rinnovo patente

Le domande per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione da parte degli allenatori proprietari o professionisti o dei caporali con permesso di allenare o delle Società di Allenamento, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione compilato in ogni sua parte e sottoscritto.

L'Amministrazione non provvede al rinnovo dell'autorizzazione se sul modulo della domanda non è riportata dichiarazione relativa ai cavalli affidati al richiedente.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui l'allenatore, al momento della presentazione dell'istanza, non abbia cavalli in allenamento. L'elenco riportato sull'istanza deve essere conforme con le deleghe di affidamento dei cavalli depositate presso l'Amministrazione.

Il modulo di rinnovo, deve essere inoltrato all'Amministrazione entro il 31.12 dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il rinnovo accompagnato dalla ricevuta di versamento del previsto diritto di segreteria. Se il versamento è effettuato oltre i termini stabiliti, l'importo del diritto di segreteria è raddoppiato.

Gli allenatori che abbiano svolto la loro attività in modo continuativo per almeno 40 anni, non sono tenuti al versamento del diritto di segreteria.

L'autorizzazione decade se non rinnovata per cinque anni consecutivi.

L'allenatore che intenda riprendere l'attività, successivamente a tale periodo, è tenuto alla presentazione di una specifica istanza ed al superamento di un esame teorico-pratico, secondo le modalità stabilite dal Mipaaf, innanzi ad una Commissione composta da un Commissario di riunione, da un Veterinario e da un Allenatore professionista.

Capo V - ALLIEVO FANTINO

Art. 35 – Nozione allievo – fantino

E' tale colui che, avendo compiuto il 15° anno di età, ma non superato il 22°, assume l'impegno a montare per apprendimento ed in corsa, a patente conseguita, i cavalli affidati ad allenatore patentato dall'Amministrazione.

In caso di minore, l'impegno è assunto con il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà parentale. E' qualificabile come allievo fantino soltanto colui che, nel rispetto dei suindicati limiti di età, abbia partecipato agli appositi Corsi di formazione per allievo fantino, superato le prove finali al termine degli stessi, conseguendo attestato di idoneità a montare per apprendimento ed in corsa.

I Corsi, a contenuto teorico – pratico, di formazione di allievo fantino sono organizzati periodicamente, secondo le esigenze del settore, dall'Amministrazione, anche di concerto con Amministrazioni regionali o provinciali. L'aspirante allievo durante tali Corsi svolge attività di formazione teorica ed apprendistato presso le scuderie di allenatori, in base ai moduli organizzativi, definiti per la gestione di ciascun Corso. Art. 36 Concessione patente Allievo fantino

Al soggetto che abbia conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente art. 35, è concessa la patente di allievo – fantino, su richiesta inoltrata da proprietario o da allenatore con cui assume l'impegno a montare, per apprendimento e in corsa, in qualità di allievo – fantino, per un periodo non superiore a 5 anni.

Tale impegno è rinnovabile, ma soltanto sino al compimento del 22° anno di età dell'allievo ed è cedibile ad altro proprietario o allenatore, con il consenso dell'allievo medesimo e, se minore, di coloro che esercitano la potestà parentale.

La concessione della patente di allievo è, comunque, subordinata oltre che all'acquisizione dell'attestato di fine Corso per la formazione di allievi fantini e

alla richiesta suindicata del proprietario o dell'allenatore, anche ai seguenti adempimenti:

- 1) produzione di copia del contratto, sottoscritto dal proprietario o dall'allenatore, dall'allievo e, se minore, per assenso, dai genitori o da chi ne fa le veci, da cui risulti:
 - a) nome e cognome dell'allenatore;
 - b) nome e cognome dell'allievo e dei genitori, se minore;
 - c) l'impegno a montare per conto dell'allenatore, che presenta la domanda e le condizioni del contratto.
- 2) presentazione di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75) relativa alla residenza, alla nascita, al conseguimento del titolo di scuola media inferiore, con l'esatta indicazione dell'Istituto scolastico ove è stato conseguito e l'anno di conseguimento. In caso di minore tale dichiarazione è resa a norma dell'art. 8 della suindicata legge.
- 3) presentazione di certificato di idoneità fisica rilasciato dalla F.M.S.I. o da altra Autorità abilitata, a norma di legge;
- 4) versamento del prescritto diritto di segreteria;
- 5) presentazione della copia della polizza assicurativa, stipulata in proprio, per la copertura dei rischi professionali in corsa ed extra corsa.

Art. 37 - Concessione patente allievo – fantino. Norma transitoria

Sino al 31/12/2001, i soggetti non ammessi a partecipare ai Corsi di formazione di cui all'art. 35, esclusivamente per il superamento del limite di età massimo previsto dai relativi bandi di indizione, e purché non abbiano compiuto il 22° anno di età, possono ottenere la qualifica e la patente di allievo – fantino, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 36 e previo superamento di esame teorico – pratico, ultimato un periodo di apprendistato di almeno 12 mesi, 6 dei quali trascorsi, comunque, presso lo stesso proprietario o allenatore, con cui hanno assunto l'impegno a montare per apprendimento e in corsa, in base ad accordo scritto, comunicato all'Amministrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Tale impegno non può essere assunto per un periodo superiore a 5 anni ed è rinnovabile, ma soltanto sino al compimento del 22° anno di età dell'allievo ed è cedibile ad altro proprietario o allenatore, con il consenso dell'allievo medesimo e, se minore, di coloro che esercitano la potestà parentale.

L'esame è sostenuto, su richiesta del proprietario o dell'allenatore, al termine del periodo di apprendistato, innanzi ai Commissari nominati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 142, in una riunione di corse riconosciuta.

La qualificazione come allievo – fantino e la concessione della relativa patente, in base a contratti di impegno depositati presso l'Amministrazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e del presente articolo, avvengono in base alla normativa regolamentare vigente alla data di deposito di tali accordi.

Art. 38 Rinnovo patente

L'allievo fantino, per ottenere di anno in anno il rinnovo della patente, deve presentare all'Amministrazione domanda, firmata dall'allenatore con il quale ha il contratto, corredata dal certificato di idoneità fisica rilasciata dalla F.M.S.I. o da Medici autorizzati a norma di legge, dalla prescritta tassa nonché dalla copia della polizza assicurativa, stipulata in proprio, per la copertura dei rischi professionali in corsa ed extra corsa. Unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritte, l'interessato deve produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti:

1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;

L'Amministrazione con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della patente tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti:

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell'autorizzazione;

- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse. La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale dell'Amministrazione, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;

- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;

- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare; d) dall'entità del danno arrecato;

- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

Capo VI – FANTINO

Art. 48 – Nozione

Chiunque sia abilitato a montare professionalmente in corsa per averne ottenuto l'autorizzazione (patente)
dall' Amministrazione

Art. 49 - Richiesta patente fantino

L'allievo fantino, alla scadenza del contratto di cui all'art. 36 e purché abbia compiuto il 18° anno di età, per ottenere la patente di fantino dovrà sostenere l'esame previsto dal 5° comma previa presentazione di domanda alla Segreteria dell'Amministrazione specificando cognome, nome, luogo data di nascita, domicilio, i dati fiscali di cui all'Art. 7), eventuale scuderia con la quale è stato impegnato come allievo fantino ed il cui contratto si sia risolto.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), dalla quale risulti:
 - a) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;
- 2) 2 fotografie;
- 3) importo della prescritta tassa;
- 4) certificato sanitario rilasciato dalla Federazione Medici Sportivi o da Medici autorizzati a norma di legge, attestante che l'aspirante è in possesso della completa idoneità fisica;
- 5) certificato di residenza. In luogo di tale certificato, il soggetto interessato potrà presentare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75), la residenza è comprovata con dichiarazione anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione. Inoltre, i dati relativi alla residenza attestati in documenti di riconoscimento, in corso di validità, esibiti all'atto di presentazione della domanda, hanno lo stesso valore probatorio del corrispondente certificato;
- 6) attestazione di proficua partecipazione agli appositi corsi di qualificazione di cui all'art. 35.

L'emanazione del provvedimento di ammissione all'esame di cui al successivo comma, può essere subordinata all'accertamento d'ufficio, presso i competenti Organi dell'autorità Giudiziaria, della esistenza di precedenti penali e di carichi pendenti nonché all'acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 31 marzo 1965 n. 575, come successivamente integrata e modificata.

L'aspirante in possesso dei requisiti e delle certificazioni positive di cui sopra, salvo quanto previsto dall'Art. 39, viene sottoposto ad esame teorico-pratico da una Commissione (composta da due Commissari di riunione nominati dall'Amministrazione e da un rappresentante della categoria fantini designato dalla loro Associazione), la quale può - a sua discrezione - esentare dall'esame pratico

quell'aspirante che in qualità di allievo fantino abbia partecipato ad almeno 20 corse.

Sino al 31/12/2001, può essere concessa la patente di fantino ai soggetti, che, maggiorenni, pur non essendo allievi – fantini, presentino la domanda e la documentazione suindicata e superino l'esame teorico – pratico di cui al precedente comma, a cui sono ammessi – soltanto dopo l'esito positivo della valutazione della certificazione acquisita d'ufficio, in base al presente articolo.

I soggetti, già titolari di patente di fantino per il settore ostacoli, regolarmente rinnovata, possono ottenere la patente di fantino per le corse in piano, su domanda, previa produzione della documentazione sopraelencata e superamento di un esame teorico, diretto ad accertare la conoscenza delle norme che regolano il settore delle corse al galoppo in piano.

Art. 50 Concessione e Rinnovo patente fantino

All'aspirante che abbia superato l'esame di cui all'articolo precedente viene rilasciata la patente, che è automaticamente rinnovata, anno per anno, subordinatamente alla presentazione da parte dell'interessato della attestazione di idoneità fisica rilasciata dalla F.M.S.I. o da Medici autorizzati a norma di legge al versamento della prescritta tassa di rinnovo e alla presentazione della copia della polizza assicurativa, stipulata in proprio, per la copertura dei rischi professionali in corsa ed extra corsa.

In occasione del rinnovo, l'interessato, unitamente alla domanda, alla documentazione e alla tassa sopradescritte, deve produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445, con la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti dall'autorizzazione ottenuta sulla base di dichiarazione sostitutiva non veritiera (art. 75) dalla quale risulti:

- 1) se il dichiarante sia sottoposto o meno a condanne penali e se risulta destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 2) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali;

L'Amministrazione, con provvedimento motivato, può negare il rinnovo della patente tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza ed, in particolare, di quelli concernenti :

- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare della autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dalla attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal Regolamento delle Corse.

La gravità dei fatti che hanno portato all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale dell'Amministrazione, sarà desunta:

- a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata ;

- b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
- c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell'illecito disciplinare; d) dalla entità del danno arrecato;
- e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione.

Fino a che l'Amministrazione non abbia certificato sull'apposita tessera l'avvenuto rinnovo, il fantino non può montare in corsa.

Le concessioni ed i rinnovi delle patenti sono pubblicate sul sito dell'Amministrazione.

Nel caso di infortunio o di infermità di durata non inferiore ai 60 giorni, il fantino non è ammesso a montare se non abbia previamente presentato un certificato medico di idoneità.